

(N. 1479 e 1952-Bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
nella seduta dell'11 dicembre 1957*

*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati
nella seduta del 21 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3376)*

d'iniziativa dei senatori: LUSSU, MANCINELLI, AGOSTINO, CIANCA e LIBERALI

e

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 DICEMBRE 1957

Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la prima elezione del Senato successiva alla entrata in vigore della presente legge i comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano un collegio a sè stante al quale sono as-

segnati tre senatori, da eleggersi sulla base di candidature individuali, senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, per il terzo seggio, è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura, si procede

ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori del collegio ed è depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Trieste.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte di appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 2.

Per la prima elezione del Senato della Repubblica successiva all'entrata in vigore della presente legge, il Molise è considerato come Regione a sè stante, fermo restando il numero di senatori che gli compete per la sua popolazione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.